

REGOLAMENTO PER LE NOMINE
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, approvato dal Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio della Terni e Narni in data 25/01/2018, specifica le competenze e i profili professionali richiesti in relazione ai membri degli organi della Fondazione, esclusa l'Assemblea dei Soci, al fine di assicurarne una composizione che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto, assicurando l'adeguata presenza del genere meno rappresentato, nonché le modalità e procedure di nomina dei membri del Comitato di Indirizzo, funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione, la trasparenza delle nomine e delle relative procedure, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) il 4 aprile 2012, nonché del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ACRI.

ARTICOLO 2
REQUISITI DI ONORABILITA'

1. I componenti gli Organi di Indirizzo, Amministrazione e Controllo della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. In particolare i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, e controllo debbono essere in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un Ente senza scopo di lucro, e di prestigio tali da garantire il funzionamento dell'Ente ed il perseguimento delle finalità istituzionali con eticità, competenza ed efficacia.

2. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono in ogni caso essere ricoperte, e se ricoperte se ne ha la decadenza, da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per qualunque delitto non colposo;
 - 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

ARTICOLO 3 INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori della Fondazione:

- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 7 dello statuto;
- b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano cariche di Governo, che siano membri del Parlamento Nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte, nonché membri dei relativi Organi di controllo, il Presidente della Provincia, il sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi fra Enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità Montane;
- e) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
- g) coloro che esercitino funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo in uno dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti organici, di dipendenza o professionali stabili o di collaborazione a tempo indeterminato e determinato;
- h) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria;
- i) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e chiunque abbia ricoperto la carica di componente gli Organi della società bancaria conferitaria e non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- l) gli Amministratori dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- n) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque Organo della Fondazione;

- o) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9.
2. Non possono essere nominati componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 3 anni precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d), e) ed f).
 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue incorporate, controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
 4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
 5. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lett. d) ed e), e coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione dei suddetti incarichi.
 6. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.
 7. Le cariche di membro del Comitato di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili.
 8. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dalla carica nel primo organo, escluso il socio dell'Assemblea.

TITOLO II

COMITATO DI INDIRIZZO

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE

1. I componenti del Comitato di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori funzionali di attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero, devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati, e comunque ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di professionalità ed onorabilità.
2. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici

e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

3. I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati, né da questi possono essere indirizzati o revocati.

4. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

5. I membri in surroga di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

6. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo.

7. Alla scadenza del loro mandato i componenti del Comitato di indirizzo restano in carica sino alla data della loro eventuale conferma ovvero dell'insediamento dei nuovi membri.

8. I soggetti cui spetta la designazione e il Comitato di indirizzo per le nomine di propria competenza devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti fra persone fisiche con i criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione ed essi devono essere residenti da almeno cinque anni nei Comuni di cui all'art. 2 dello Statuto;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 dello Statuto, i requisiti di professionalità di cui al 1° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 dello Statuto.

9. Il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Organo, ovvero entro 15 giorni nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti cui compete la designazione, indicando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti necessari in modo tale che la composizione del Comitato di indirizzo tenga adeguatamente conto dei settori e della attività della Fondazione. Pertanto richiede a mezzo raccomandata A.R.:

- all'Assemblea dei Soci l'indicazione dei nominativi di sua spettanza;
- ai soggetti designanti esterni alla Fondazione l'indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza.

10. Tali designazioni devono essere fatte pervenire mediante lettera raccomandata A.R. da spedire entro sessanta giorni dalla data di spedizione della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.

11. Il Comitato di indirizzo in piena autonomia, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo utile per l'invio della designazione, che deve essere corredata dei documenti atti a comprovare il

possesso dei requisiti richiesti, provvede alla nomina previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di indirizzo provvede il Collegio dei Revisori.

12. Le delibere di nomina vengono assunte dal Comitato di Indirizzo in piena autonomia, con modalità collegiale, con votazione espressa a scrutinio segreto.

Il singolo membro del Comitato di Indirizzo vota esprimendo sulla scheda, predisposta dal Segretario, la propria preferenza.

13. Il quorum costitutivo e deliberativo della votazione è regolato dall' articolo 18 dello Statuto.

14. Qualora l'Assemblea dei Soci non provveda alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R. la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A/R entro 30 giorni dalla sua data di spedizione. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dell'Assemblea, scegliendo i candidati preferibilmente fra i soci, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.

15. Qualora i soggetti esterni alla Fondazione non provvedano alle designazioni di competenza entro il termine predetto, il Presidente reitera a mezzo raccomandata A.R. la richiesta di indicazione dei nominativi di propria spettanza che dovrà pervenire mediante raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente tale ultimo termine la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto provvederà alla designazione, entro 30 giorni, il Comitato di indirizzo, in sostituzione dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.

16. In caso di mancata accettazione dell'incarico ovvero di difetto dei requisiti da parte dei soggetti designati dall'Assemblea dei Soci o dagli altri Enti ed Organismi di cui al precedente comma 1, il Presidente della Fondazione provvede, entro trenta giorni dalla data di accertamento della mancata accettazione o del difetto dei requisiti, a reiterare a mezzo raccomandata A/R la richiesta di indicazione dei nominativi di rispettiva spettanza che dovrà pervenire entro 20 giorni dalla data di spedizione della stessa. Scaduto inutilmente anche tale ultimo termine, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'incarico o di difetto dei requisiti, la richiesta sarà inoltrata al Prefetto territorialmente competente che dovrà provvedere entro 20 giorni dalla sua data di spedizione, attenendosi ai medesimi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto inadempiente. In caso di inottemperanza di tale ultimo soggetto, ovvero nel caso di mancata accettazione dell'incarico o di difetto dei requisiti, provvederà, entro quindici giorni, il Comitato di indirizzo in sostituzione sia dell'Assemblea dei soci che dei soggetti esterni alla Fondazione, nel rispetto del limite del 15 per cento dei componenti del Comitato stesso arrotondato all'unità superiore.

17. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione dà la relativa comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci e/o ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro dieci giorni.

TITOLO III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 5
COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente nominato dal Comitato di indirizzo. Elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente che è il Vice Presidente della Fondazione.
2. Gli Amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Essi devono essere residenti da almeno cinque anni nei Comuni di cui all'art.2 dello Statuto.
3. La durata del mandato degli Amministratori, ivi incluso il Presidente della Fondazione, è di quattro anni e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.
4. Ai fini del calcolo dei mandati ricoperti consecutivamente si deve computare anche quello ricoperto in altro organo. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
5. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.

ARTICOLO 6
NOMINA

1. Il Comitato di Indirizzo delibera riguardo la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Consiglio di amministrazione e, fra di essi, del Presidente dello stesso Consiglio, che è il Presidente della Fondazione ed assume anche la qualifica di Presidente del Comitato di indirizzo. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci potrà essere nominato Presidente del Comitato di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; in questa ipotesi non avrà diritto di voto nell'Assemblea dei Soci e nel Comitato di indirizzo;
2. La candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione dovrà pervenire al Segretario della Fondazione prima dell'adunanza del Comitato di Indirizzo convocata per deliberare sulla nomina di cui al precedente punto 1.
3. I singoli membri del Comitato di Indirizzo votano a scrutinio segreto, tracciando sulle schede predisposte dal Segretario, la loro preferenza accanto ai nominativi che intendono eleggere a componente del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere espresse preferenze per un numero superiore degli eligendi, pena l'annullamento della scheda.

4. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione i primi sette nominativi più votati nel rispetto del quorum previsto dallo Statuto all'articolo 18. In caso di parità tra i nominativi che hanno preso meno voti, relativamente agli ultimi posti disponibili, si procede a ballottaggio.

5. I singoli membri del Comitato di Indirizzo votano successivamente il Presidente esprimendo la loro preferenza nella scheda predisposta dal Segretario tra i sette consiglieri eletti nel rispetto del quorum di cui al precedente punto 4. Può essere espressa una sola preferenza, pena l'annullamento della scheda.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 7
PUBBLICITÀ

1. Lo Statuto della Fondazione e il presente regolamento possono essere consultati presso la Segreteria della Fondazione. Il presente regolamento è altresì reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

2. I nominativi delle persone designate sono iscritti in apposito elenco consultabile presso la Segreteria della Fondazione.

3. I nominativi delle persone nominate quali componenti degli organi della Fondazione di cui trattasi nonché i relativi curricula sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

4. In caso di contrasto tra le presenti disposizioni e quelle dello Statuto prevalgono queste ultime.